

PG N° 24136

del 17/12/2010



Comune di Reggio Emilia

DIREZIONE GENERALE

DIRETTORE: Dr. BONARETTI Mauro

ESTENSORE DETERMINAZIONE : Dr. Roberto Montagnani

OGGETTO: DETERMINAZIONE DEI TERMINI DI CONCLUSIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI E DEGLI AMBITI DI APLICAZIONE DEGLI ISTITUTI DELLA D.I.A. E DEL SILENZIO ASSENSO AI SENSI DELL'ART. 3 E 14 DEL VIGENTE REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso:

- che con deliberazione consiliare n. 31307/201 del 21/11/1997 venne approvato il Regolamento per lo sviluppo del procedimento amministrativo;
- che tale regolamento disciplina i criteri e le modalità organizzative per l'attuazione dei principi della legge 7/8/1990 n. 241 e dello Statuto comunale in materia di procedimento amministrativo;
- che la L. 11.2.2005 n. 15 ha modificato sostanzialmente la L. 7.8.1990 n. 241 concernente norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi;
- che con deliberazione consiliare n. 5243/88 del 2/4/2007 sono state apportate le modifiche al Regolamento suddetto al fine di adeguarlo alle disposizioni normative successivamente intervenute;

Visto l'art. 3 "Conclusione del procedimento" del suddetto Regolamento che ai co. 5 e 6 recita:

5. Il Direttore generale, con proprio atto, può stabilire il termine di conclusione dei procedimenti, anche in deroga al termine generale di novanta giorni di cui ai commi precedenti, laddove non sia stabilito da legge o specifico regolamento.

6. L'atto del Direttore generale con cui si stabiliscono i termini di cui sopra viene reso pubblico mediante affissione all'Albo pretorio per 30 giorni e pubblicazione sul sito internet dell'Amministrazione.

Visto altresì l'art. 14 "Semplificazione dei procedimenti" che ai co. 1 e 2 recita:

1. Sono strumenti operativi della semplificazione del procedimento amministrativo:
 - a) la conferenza dei servizi
 - b) la denuncia di inizio attività
 - c) il silenzio assenso.
2. La disciplina di tali istituti è quella espressamente prevista dalla Legge alla quale, pertanto, si rinvia. In particolare per quanto concerne le ipotesi nelle quali operano le fattispecie della denuncia di inizio attività e del silenzio-assenso, con provvedimento del Direttore Generale da pubblicarsi nelle forme indicate al precedente art. 3, vengono elencati i procedimenti per i quali l'istituto è applicabile, con l'avvertenza che l'elencazione non ha carattere esaustivo, ma soltanto indicativo e che la stessa sarà soggetta a revisione ed aggiornamento in relazione al mutare della situazione normativa di riferimento.

Considerato che in applicazione delle norme sopra citate con atto del Direttore generale P.G. n. 22461 del 31.10.2007 è stata approvata la determinazione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi e degli ambiti di applicazione degli istituti della D.I.A. e del silenzio assenso ai sensi dell'art. 3 e 14 del vigente Regolamento per lo svolgimento del procedimento amministrativo;

Considerato altresì che:

- la Legge 18.6.2009 n. 69, all'art. 7, ha apportato sostanziali modifiche alla L. 7.8.1990 n. 241 in materia di termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi;
- il nuovo testo dell'art. 2 co. 2 della L. 241 stabilisce ora che nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un termine diverso, i procedimenti amministrativi (...) devono concludersi entro il termine di trenta giorni;
- il nuovo testo dell'art. 2 della L. 241/1990 stabilisce che le pubbliche amministrazioni possono determinare:
 - termini di conclusione dei procedimenti non superiori a novanta giorni;
 - termini superiori a novanta giorni e comunque non superiori a centottanta giorni "tenendo conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento";
- il D.M. 12.1.2010 ha approvato le "linee di indirizzo per l'attuazione dell'art. 7 della legge 18.6.2009 n. 69" del Ministero per la pubblica amministrazione e l'innovazione;

Ritenuto pertanto in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 7 della L. 69/2009 individuare:

- i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti (art.2 co. 3 L. 241/1990);
- eventuali i termini di conclusione dei procedimenti superiori a novanta giorni motivando tali termini sulla base di: sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento. In questi casi, tuttavia, i termini ivi previsti non possono comunque superare i centottanta giorni, con la sola esclusione dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana e di quelli riguardanti l'immigrazione (art. 2 co. 4 L. 241/1990).

DETERMINA

- 1) di stabilire i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi del Comune di Reggio Emilia, qualora essi non siano già definiti da altra fonte normativa, e le fattispecie in cui trovano applicazione gli istituti della denuncia di inizio attività e del silenzio assenso come da allegato parte integrante al presente provvedimento;
- 2) di stabilire che il presente provvedimento sostituisce il precedente P.G. n. n. 22461 del 31.10.2007;
- 3) di pubblicare il presente provvedimento all'Albo pretorio per 30 giorni e sul sito internet dell'Amministrazione.

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Mauro Bonaretti